



**Associazione Nazionale Seniores Enel**

Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

**SEZIONE TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO-MOLISE**

VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA

TEL. 06 83052452 - FAX 06 83052435

E-mail: [anselazio17@gmail.com](mailto:anselazio17@gmail.com)

SEDE NAZIONALE ROMA

CODICE FISCALE 97080490580 - [www.anse-enel.it](http://www.anse-enel.it)

## **FOGLIO INFORMATIVO N. 1 MARZO 2019**

### **“BONUS CASA”**

#### **RISTRUTTURAZIONI, RISPARMIO ENERGETICO, MOBILI E GIARDINI**

##### **RISTRUTTURARE LA CASA**

La legge di Bilancio 2019 ha prorogato sino al 31/12/2019 la detrazione Irpef per le ristrutturazioni edilizie che consente di detrarre il 50% delle spese sostenute sino al 31/12/2019 per interventi di recupero eseguiti su abitazioni e pertinenze, entro il limite di 96.000 euro. La proroga a tutto il 2019 riguarda anche la detrazione del 50% per l'acquisto di abitazioni facenti parte di edifici ristrutturati da imprese (detrazione da applicare sul 25% del prezzo dell'acquisto, sempre nel limite massimo di € 96.000) e la detrazione del 50% per l'acquisto di box pertinenti le abitazioni.

A partire dal 1° gennaio 2020 la detrazione sarà fruibile nella misura del 36% su un ammontare di spesa non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Questa, infatti, è la misura prevista a regime dall'art.16/bis del dpr 917/86. L'agevolazione spetta sia per le spese relative a lavori eseguiti su singole unità immobiliari, che per quelle eseguite su parti comuni condominiali e comprende anche le spese di progettazione e le prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie.

Confermate le modalità applicative in vigore inclusa l'ultima novità della legge Bilancio 2018 in merito all'introduzione dell'obbligo di comunicazione all'Enea delle informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia agevolati con la detrazione Irpef del 50% che comportino una riduzione dei consumi energetici o l'uso di fonti rinnovabili di energia.

## **ELETTRODOMESTICI E ARREDI**

Tra le agevolazioni collegate alle abitazioni vi è anche il “bonus mobili, che riguarda l'acquisto di beni mobili e di grandi elettrodomestici che siano di classe non inferiore alla A+ ovvero alla classe A per i forni.

L'agevolazione, confermata anche dalla legge 145/18, è collegata al sostenimento di determinate spese di ristrutturazione dell'unità abitativa a cui sono destinati i beni mobili ed i grandi elettrodomestici stessi.

Il “bonus mobili” è previsto, anche per il 2019, per una spesa massima agevolabile di € 10.000, mentre la detrazione è pari al 50% della spesa stessa, da suddividere in dieci rate annuali di pari importo.

La detrazione va esercitata in sede di dichiarazione dei redditi, o attraverso il mod.730, e comporta un abbattimento dell'irpef dovuta.

Si tratta, quindi, di una detrazione riconosciuta a coloro che, effettuando un intervento di recupero del patrimonio edilizio, acquistano beni d'arredo o grandi elettrodomestici nuovi destinati al medesimo immobile oggetto dei predetti interventi.

## **RISPARMIO ENERGETICO**

Scadrà alla fine del 2019 la proroga dell'agevolazione fiscale per gli interventi sul risparmio energetico “qualificati” degli edifici, che consente di detrarre dall'Irpef o dall'Ires il 65% (55% per le spese sostenute dal 1/1/2007 al 5/6/2013 o il 50% per alcuni interventi), delle spese sostenute, cioè pagate per le persone fisiche o professionisti e di imprese in contabilità ordinaria.

Solo per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell'involucro dell'edificio, invece, la detrazione è del 70% ed il termine dell'agevolazione è il 31/12/2021 (detrazione massima di 28.000 €).

La detrazione Irpef e Ires per il risparmio energetico “qualificato” degli edifici può essere utilizzata da tutti i soggetti residenti o non residenti, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi sono titolari.

Gli interventi devono essere eseguiti su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali o non residenziali.

Tipologia di interventi per le agevolazioni:

- 1) acquisto e posa opera di impianti di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (legna da ardere, pellets, cippato, mais);
- 2) sostituzione, anche parziale, di impianti di climatizzazione invernali con impianti dotati di caldaia a condensazione;
- 3) strutture opache verticali (pareti isolanti o cappotti) e strutture opache orizzontali (coperture a pavimenti);
- 4) dispositivi multimediali per il controllo da remoto per il riscaldamento o climatizzazione;
- 5) installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
- 6) sostituzione, anche parziale, del vecchio impianto con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti a bassa entalpia, cioè che sfrutta la temperatura costante del terreno in profondità;
- 7) sostituzione, anche parziale, dello scaldacqua tradizionale con uno a pompa di calore;

- 8) interventi di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali, che interessano più del 25% dell'involucro dell'edificio (agevolazione in vigore fino alla fine del 2021);
- 9) acquisto e posa in opera di schermature solari e/o chiusure tecniche mobili oscuranti, montate in modo solidale all'involucro edilizio o ai suoi componenti e installati all'interno, all'esterno o integrati alla superficie finestrata;
- 10) riqualificazione energetica generale degli edifici per ottenere un valore di fabbisogno energetico invernale inferiore di almeno il 20%;
- 11) finestre comprensive di infissi (spese relative ad interventi su edifici esistenti o unità immobiliari).

Roma marzo 2019



## **FOGLIO INFORMATIVO N. 2 MARZO 2019**

### **REDDITO DI CITTADINANZA**

Dal mese di aprile l'operazione reddito di cittadinanza (Rdc) comincerà a produrre i suoi effetti ma, già da marzo i potenziali beneficiari possono attivarsi per presentare la domanda, tramite uno dei canali messi a disposizione: trasmissione telematica, Caf, Poste Italiane.

Occorre tener presente che il Rdc è una misura complessa, intesa a favorire sia l'accesso al lavoro sia a contrastare la povertà e le diseguaglianze sociali.

Misura di politica attiva del lavoro e di inclusione sociale, quindi: comprende l'accesso alla formazione mirata e i benefici a favore del datore di lavoro che assume a tempo indeterminato un beneficiario del reddito.

Si tratta di una misura non generalizzata, bensì di uno strumento mirato ad integrare il reddito non tanto delle singole persone quanto i nuclei famigliari che vertono in condizioni economiche identificate dall'art.2 del decreto legge. Rileva a tal fine la "soglia di povertà" individuata da Eurostat in un reddito minimo di € 780 mensili.

#### ***Requisiti***

Il Rdc consiste in un contributo economico per raggiungere tale soglia minima (€ 780) a vantaggio dei beneficiari che devono essere in possesso di alcuni requisiti e devono mantenerli per tutta la durata dell'erogazione:

- 1) possesso della cittadinanza italiana e di Paesi parte dell'U.E: ovvero essere un familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- 2) avere la residenza in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;
- 3) possedere i requisiti economico-patrimoniali e di Isee: a) valore Isee inferiore a € 9.360; b) patrimonio immobiliare diverso dall'abitazione non superiore a € 30.000; c) patrimonio mobiliare non superiore a € 6.000 incrementabile in relazione al numero dei componenti e in presenza di soggetti disabili; d) reddito familiare inferiore a € 6.000 all'anno, anche in questo caso in relazione alle dimensioni del nucleo.

Non è consentito possedere o avere la disponibilità di autoveicoli immatricolati per la prima volta nei sei mesi precedenti la richiesta di Rdc o di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc immatricolati per la prima volta nei due anni precedenti. Vietato anche avere navi e imbarcazioni da diporto.

I requisiti economici sono considerati rispettati per tutta la durata dell'Isee in vigore al momento di presentazione della domanda di Rdc. Nel caso in cui, durante la fruizione del Rdc, cambino le condizioni iniziali e venga meno il rispetto dei requisiti, il beneficiario deve comunicare le variazioni entro 15 gg. Il mancato aggiornamento delle condizioni reddituali o patrimoniali è punito con la reclusione da uno a tre anni. Invece l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi, o attestanti cose non vere, oppure l'omissione di informazioni, al fine di ottenere il reddito è punito con la reclusione da due a sei anni.

### ***Contributo al reddito***

Il Rdc si compone di due contributi: uno consiste nell'integrazione al reddito (es nucleo familiare di 1 persona € 500), l'altro è un importo riconosciuto solo a fronte del pagamento dell'affitto o del mutuo per l'abitazione di residenza (€ 280).

Per conoscere la misura del beneficio occorre conoscere l'importo del reddito familiare determinato con le regole per l'Isee. Quindi, ai soli fini del Rdc, il valore del reddito familiare è assunto al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'Isee (es. indennità di accompagnamento). L'importo massimo a integrazione del reddito è di € 6.000 all'anno a fronte di un nucleo familiare di una persona, ma aumenta nel caso di più componenti in base ad una scala di equivalenza. Quest'ultima prevede un valore pari a 1 nel caso di un solo componente, e una maggiorazione di 0,4 per ogni ulteriore maggiorenne che fa parte del nucleo e di 0,2 per ogni minorenni. Il valore massimo della scala può arrivare a 2,1 per un nucleo familiare di 3 adulti e 2 minorenni o 4 adulti per un importo massimo di € 1.050.

### ***Contributo per affitto o reddito***

Il contributo erogato se la famiglia vive in una casa in affitto è invece pari al canone di locazione e comunque non può superare 3.360 euro all'anno (€ 280 mensili). Se invece la famiglia risiede in una casa di proprietà ma per la quale sta pagando un mutuo, allora riceve un contributo mensile pari all'importo del mutuo stesso, ma con un tetto massimo di 1.800 €, pari a 150 euro al mese.

### ***Gli importi***

Dunque l'importo del Rdc che si può ricevere varia in base a diversi fattori e un singolo può ottenere € 780 **solo se ha reddito nullo**, non riceve altri trattamenti assistenziali e paga un affitto di almeno € 280 al mese. Se la stessa persona vive in una casa di proprietà e ha un mutuo a carico, riceve al massimo € 650 (€ 500 di integrazione al reddito e € 150 per il mutuo). Se l'abitazione è di proprietà e non c'è mutuo, l'importo massimo ottenibile è di € 500, sempre a fronte di un reddito nullo. Se il beneficiario ha qualche entrata, allora i 500 euro sarebbero destinati a ridursi perché la somma del reddito su cui può contare la persona e il Rdc non può superare il limite complessivo di € 6.000 all'anno.

### ***Elettricità e Gas***

Ai beneficiari del Rdc vengono riconosciuti automaticamente le agevolazioni per le famiglie economicamente svantaggiate relative alle forniture di energia elettrica e gas.

Per quanto riguarda l'energia elettrica il contributo oscilla dai 132 a 194 euro all'anno in relazione al numero dei componenti della famiglia.

Gli stessi requisiti sono previsti per il bonus gas, cioè il contributo che viene corrisposto a fronte di un'utenza di gas trasportato tramite reti di distribuzione. La compensazione è articolata in base all'utilizzo (solo acqua calda o anche riscaldamento) alle zone climatiche e alle dimensioni della famiglia: per quelle fino a 4 persone l'importo oscilla da 37 a 217 euro; per le famiglie più numerose si va da 57 a 314 euro.

### ***Carta Prepagata***

Il Rdc viene erogato tramite una carta prepagata rilasciata da Poste Italiane. Sarà corrisposta una carta per ogni nucleo familiare beneficiario in prima battuta, mentre successivamente ogni maggiorenne che fa parte del nucleo riceverà una carta su cui verrà accreditata una parte dell'importo spettante. Le modalità di suddivisione devono essere definite da un decreto del ministro del lavoro.

### ***Funzioni***

Con la carta Rdc si potranno pagare gli acquisti, prelevare contanti, effettuare un bonifico mensile per pagare l'affitto o il mutuo. Le transazioni effettuate sono verificabili tramite le piattaforme digitali che costituiscono lo scheletro informatico del Rdc.

### ***Limitazioni***

Per contrastare la ludopatia è vietato utilizzare la carta per giochi a premi in denaro o altra natura. Tuttavia non sono fissate sanzioni specifiche e controlli sull'uso del contante. Inoltre è previsto che l'importo messo a disposizione mensilmente debba essere utilizzato integralmente. Eventuali giacenze vengono prima decurtate del 20% il mese seguente e successivamente azzerate con cadenza semestrale, tranne l'importo corrispondente a una mensilità.

### ***Condizioni***

La disciplina del Rdc prevede specifici obblighi di attivazione dei suoi beneficiari che configurano meccanismi sanzionatori per i casi di inosservanza delle condizioni richieste per il suo riconoscimento e mantenimento.

Confermando la sua duplice natura di una misura alla povertà e di inserimento nel mercato del lavoro, lo schema operativo di Rdc disegna percorsi differenziati: 1) per coloro che necessitano di un'assistenza per la ricollocazione e sottoscrivono il Patto per il lavoro presso Centri per l'impiego od operatori privati accreditati; 2) per coloro che hanno bisogni più complessi e sottoscrivono il patto per l'inclusione sociale presso i relativi servizi comunali.

Sottoscrivere i Patti è obbligatorio e per ogni mancata presentazione alle convocazioni per farlo, senza giustificato motivo, è prevista la decurtazione crescente del Rdc da parte degli uffici competenti (Centri per l'impiego per il patto del lavoro e i Servizi Sociali dei Comuni per il patto di Inclusione) fino alla decadenza del beneficio alla terza mancata presentazione.

Prima della sottoscrizione dei patti, però, i beneficiari di Rdc maggiorenni, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione, che non superino i 65 anni, non siano disabili o pensionati, assieme a tutti i componenti del loro nucleo familiare che abbiano le stesse caratteristiche, devono rilasciare la dichiarazione di

immediata disponibilità al lavoro (Did), a pena di decadenza, e devono aderire a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione .

Effettuata la Did, può essere sottoscritto un Patto per il lavoro, oppure, nel caso di soggetti più complessi, un Patto per l'inclusione sociale. Chi sottoscrive il Patto per il lavoro si impegna a sottoporsi ad un bilancio delle competenze, a sostenere colloqui psicoattitudinali ed a svolgere prove di selezione finalizzate all'assunzione. Deve, inoltre, registrarsi nella piattaforma digitale di gestione del Rdc e consultarla quotidianamente, accettando anche di partecipare a corsi di formazione e riqualificazione professionale o di auto-imprenditorialità. Il sottoscrittore si impegna, infine, ad accettare offerte congrue di lavoro, definite tali in base alla durata del beneficio e alla distanza dalla residenza. Nel Patto per l'inclusione sociale, oltre agli interventi per l'accompagnamento del beneficiario del Rdc all'inserimento lavorativo sono inclusi anche gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà (dall'assistenza domiciliare al servizio di pronto intervento) di cui all'art.7 del Dlgs 147/2017.

Tanto i firmatari del Patto del Lavoro, quanto i firmatari del Patto per l'Inclusione sociale, devono partecipare a progetti di pubblica utilità dei Comuni, da svolgersi presso lo stesso Comune di residenza, per un numero di ore compatibili con gli impegni previsti dai due Patti e fino ad un massimo di 8 ore settimanali. La mancata adesione a questi progetti comporta la decadenza dal beneficio.

### ***Politiche attive***

Con l'introduzione del Rdc cambia anche la fisionomia dell'assegno di ricollocazione (Adr) previsto dal decreto di riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del Jobs act (Dlgs 150/2015). L'assegno di ricollocazione consiste in un importo riconosciuto ai disoccupati Naspi, ai beneficiari del Reddito di Inclusione, ai lavoratori coinvolti in accordi di ricollocazione ed ai lavoratori in cassa integrazione, da spendere presso enti di formazione per la propria professionalità.

Sino a fine 2021 viene modificata la platea dei beneficiari: anziché ai percettori del sussidio di disoccupazione (Naspi) da oltre 4 mesi, il servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione sarà destinato ai percettori di reddito di cittadinanza, disoccupati da non più di due anni o di età inferiore a 26 anni o beneficiari di sussidi per la disoccupazione involontaria o quelli che ne hanno terminato la fruizione da più di un anno o sottoscrittori di un Patto di servizio personalizzato negli ultimi due anni, che sono tenuti alla stipula di un Patto per il lavoro.

L'importo dell'assegno di ricollocazione (viene erogato dall'ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) è variabile e dipende da quante sono le possibilità che il lavoratore ha di trovare una nuova occupazione, maggiori sono le possibilità e più basso è il voucher, minori sono le possibilità e più alto è l'importo riconosciuto per la formazione presso i Centri per l'impiego o i servizi accreditati (es. contratto a tempo indeterminato importo minimo € 1.000, importo massimo € 5.000).

### ***Imprese***

Per agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro dei percettori di cittadinanza e rendere più appetibile la loro assunzione in forma stabile, è previsto un pacchetto di incentivi in favore di aziende ed enti di formazione accreditati. Per i datori di lavoro l'esonero contributivo, strettamente legato al Rdc, può arrivare a 780 euro mensili, moltiplicati per le mensilità di reddito residue del lavoratore che viene assunto.

Roma marzo 2019



**Associazione Nazionale Seniores Enel**

Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

**SEZIONE TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO-MOLISE**

VIALE REGINA MARGHERITA, 125 - 00198 ROMA

TEL. 06 83052452 - FAX 06 83052435

E-mail: [anselazio17@gmail.com](mailto:anselazio17@gmail.com)

SEDE NAZIONALE ROMA

CODICE FISCALE 97080490580 - [www.anse-enel.it](http://www.anse-enel.it)

**FOGLIO INFORMATIVO N.3 – MARZO 2019**

**IN PENSIONE CON QUOTA 100**

Torna per almeno tre anni (2019-2020-2021) la possibilità di utilizzare il prepensionamento di anzianità per uscire dal lavoro. Cancellate quasi in toto dalla riforma Fornero, le uscite anticipate vengono ripristinate, in forma sperimentale, dal D.L. su pensioni e reddito di cittadinanza varato dal Governo agendo sulla leva della “quota 100” nella somma tra età anagrafica e anni di contributi versati. Con un preciso paletto: per accedere al trattamento occorrerà essere in possesso di almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione.

Il Decreto legge n.4/2019, in vigore dal 29 gennaio 2019, prevede anche altri due strumenti per il pensionamento anticipato: la proroga di un anno dell’Anticipo pensionistico (Ape) sociale e di “opzione donna”, per le lavoratrici dipendenti con 58 anni (59 se autonome) in possesso di almeno 35 anni di contribuzione al 31 dicembre 2018, di uscire con un assegno ricalcolato con il metodo contributivo.

**Quota 100**

Quota 100 è la principale novità di quest’anno in ambito previdenziale e consente di accedere alla pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi. Non è possibile arrivare a 100 con qualche anno di età in più’ e qualche contributo in meno o viceversa (per esempio 60+40). Di conseguenza, per esempio, se una persona quest’anno ha 63 anni e 37 anni di contributi, deve attendere l’anno prossimo per accedere a quota 100 con 64 anni di età e 38 di contributi.

L’accesso è consentito agli iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria dell’Inps (AGO) – lavoratori dipendenti e autonomi – e alla gestione separata dell’Inps.

Il requisito anagrafico è ridotto di 5 anni rispetto alla pensione di vecchiaia, mentre quello contributivo prevede uno sconto di 4 anni e 10 mesi rispetto alla pensione anticipata degli uomini e di 3 anni e 10

mesi per le donne. Questa chance è accessibile a coloro che entro il 2021 conseguiranno i requisiti: il diritto alla pensione potrà essere esercitato anche successivamente. Tra la maturazione del diritto e la decorrenza dovranno trascorrere delle finestre differenziate per i lavoratori del settore privato e quello pubblico. Per i primi la finestra è di 3 mesi e con decorrenza dal 1° aprile 2019 per chi ha maturato i requisiti nel 2018. Per i secondi la finestra è di 6 mesi, con decorrenza non prima del 1° agosto 2019. I dipendenti del settore pubblico dovranno presentare la domanda di collocamento a riposo all'amministrazione con preavviso di 6 mesi.

### **I potenziali interessati**

La quota costituisce un'opzione interessante per quelle persone ancora relativamente giovani (cioè senza i 67 anni necessari per il trattamento di vecchiaia) ma senza i 42 anni e 10 mesi di contributi (un anno in meno per le donne) richiesti come minimo di ingresso alla pensione anticipata, che però non ha soglia anagrafica.

I 38 anni possono essere posseduti anche cumulando gratuitamente i contributi versati in più gestioni, purché interne all'Inps o ricorrendo alla ricongiunzione onerosa verso gestioni Inps, o ancora riscattando periodi finora non coperti da contribuzione, come il corso di studi universitario. Le ultime due ipotesi comportano, però dei costi, che peraltro devono essere interamente sostenuti prima della richiesta di quota 100.

### **Importo da valutare**

Nell'ipotesi che un lavoratore abbia i requisiti senza dover fare alcuna operazione, prima di optare per la nuova pensione, è opportuno verificare l'importo. Infatti quest'ultimo sarà, di norma, ridotto rispetto a quello che si otterrebbe con la pensione di vecchiaia o quella anticipata, non per specifiche penalizzazioni stabilite dalla normativa, ma semplicemente per la minore anzianità contributiva maturata e per le modalità di calcolo insite nel metodo contributivo (applicato per le annualità contributive dal 2012 in poi anche a chi ha contributi prima del 1996 ed è soggetto al sistema di calcolo misto).

Esempio di pensione incassata in base all'età di pensionamento a 62 anni utilizzando la quota 100 o 67 anni (vecchiaia): età di prima iscrizione all'Inps, 24 anni; prima retribuzione annua lorda di 15.000 euro. Retribuzione lorda a 62 anni pari a € 45.000, avrebbe: a 62 anni di età € 1.901 euro di pensione lorda mensile, mentre a 67 anni avrebbe una pensione lorda mensile di euro 2.487. Quest'ultima risulta essere decisamente più elevata, oltre alla maggiore anzianità contributiva maturata e agli effetti del calcolo contributivo, un certo impatto è prodotto anche dall'eventuale incremento delle retribuzioni che verrebbero percepite dopo i 62 anni. In sostanza la pensione a 62 anni con la quota 100 avrebbe una riduzione di circa il 23% rispetto a quella maturabile a 67 anni con la pensione di vecchiaia.

Quanto sopra è da ritenersi del tutto indicativo; eventuali casi reali vanno verificati singolarmente all'Inps o presso un Patronato qualificato.

L'esempio sopra riportato è utile per capire se la futura pensione sarà adeguata, cioè se consentirà di mantenere uno stile di vita in linea con quello degli anni precedenti o comunque corrispondente alle aspettative del futuro pensionato.

### **Opzione donna**

E' la possibilità di accedere alla pensione con almeno 35 anni di contributi e almeno 58 anni di età (59 se autonome), requisiti raggiunti nel 2018.

L'opzione donna, reintrodotta dal Decreto legge 4/2019, vede coinvolte tutte le lavoratrici che al 31 dicembre 2018 hanno un'età pari o superiore a 58 anni, se dipendenti o 59 anni se autonome, con un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni. I requisiti non sono soggetti all'adeguamento collegato alla speranza di vita. L'opzione concede a tali lavoratrici di potersi pensionare con una prestazione interamente calcolata con il metodo contributivo, anziché misto (parte retributivo e parte contributivo) così come normalmente stabilito dalla riforma Dini del 1995.

L'opzione non è una novità per il nostro sistema pensionistico. Già nel 2004 era stata prevista dal Ministro del Lavoro Roberto Maroni, confermata poi dalla riforma varata dal Ministro Elsa Fornero del 2011, successivamente prorogata da alcune ulteriori leggi di bilancio.

Una volta acquisito il diritto alla prestazione la lavoratrice dovrà comunque attendere un po' per l'erogazione effettiva. Il Decreto n. 4/2019, infatti, prevede per queste prestazioni una finestra di 12 mesi nel caso delle lavoratrici dipendenti, 18 mesi per quelle autonome.

### **Gli effetti sull'assegno**

Le prestazioni erogate sono soggette ad una serie di penalizzazioni. Le più importanti dovute sia al calcolo effettuato (interamente contributivo) sia, e soprattutto, alla minore anzianità contributiva maturata. Se consideriamo una lavoratrice con 58 anni nel 2018 ed iscritta all'Inps a 23 anni (importo della prima retribuzione lorda annua di € 15.000) e con una retribuzione annua lorda di 30.000 a 58 anni, con l'opzione donna (calcolo interamente contributivo) avrebbe una pensione lorda di € 860 mensili. Qualora proseguisse nell'attività lavorativa a 65 anni (calcolo misto e stesso valore retributivo annuo di € 30.000) avrebbe una pensione lorda mensile di € 1.630. In sostanza, in tal caso, la pensione con l'opzione donna comporterebbe una riduzione dell'assegno mensile di circa il 47%

Quanto sopra è da ritenersi del tutto indicativo, eventuali casi reali vanno verificati singolarmente all'Inps o presso un Patronato qualificato.

### **Vantaggi e svantaggi**

Tra i vantaggi si può considerare quindi che la prestazione viene erogata per un periodo più prolungato e all'Inps è destinato un importo inferiore di contributi, ma le lavoratrici dovrebbero in ogni caso valutare attentamente l'operazione.

L'esempio sopra riportato è utile per capire se la futura pensione sarà adeguata, cioè se consentirà di mantenere uno stile di vita in linea con quello degli anni precedenti o comunque corrispondente alle aspettative della futura pensionata.

**Roma marzo 2019**